



Sanatoria colf e badanti 2009 - La procedura presso lo

Sportello Unico

Attenzione! Questa scheda contiene consigli utili dedotti dalle circolari ministeriali, dalle faq diffuse dal Ministero e, ove possibile, in riferimento alle procedure stabilite in via generale per l'ingresso per motivi di lavoro. La regolarizzazione è però una norma particolare e quindi possono essere richiesti requisiti e documenti specifici.

Dopo l'inoltro della domanda di emersione (entro il 30 settembre 2009) il lavoratore dovrà attendere la convocazione presso lo Sportello Unico per:

- ▶ esibire la documentazione attestante i requisiti;
- ▶ sottoscrivere il contratto di soggiorno;
- ▶ inoltrare successivamente la richiesta di permesso di soggiorno.

Eventuali brevi periodi di assenza dal territorio nazionale non comportano l'archiviazione del procedimento.

Allo Sportello Unico dovranno essere esibiti:

- ▶ L'originale della ricevuta della marca da bollo da 14,62 euro indicata nella domanda;

- ▶ L'originale del documento di identità del richiedente più due fotocopie:
 - a) se comunitario, iscrizione anagrafica (D.lgs 30/2007)
 - b) se extracomunitario, permesso Ce di lungo periodo o carta di soggiorno o ricevuta di inoltro della domanda e vecchio permesso in possesso.

- ▶ Due fotocopie del documento di riconoscimento del lavoratore in corso di validità (l'originale, la richiesta di rinnovo o il foglio di identità consolare dovranno essere esibito dal lavoratore);

- ▶ Fotocopia della dichiarazione dei redditi per l'assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (anche dei familiari che concorrono alla formazione del reddito);

- ▶ Codice fiscale (se già in possesso);

- ▶ Fotocopia della documentazione sanitaria (certificato medico o invalidità) attestante la non autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza almeno dal 1 aprile 2009, per l'assunzione di addetti all'attività di assistenza alla persona affetta da patologia o handicap (la necessità di 2 assistenti in caso di 2 emersioni);

- ▶ L'originale della ricevuta del pagamento del contributo forfetario (Modello F24);

- ▶ Stato di famiglia in originale.

Documentazione relativa all'alloggio:

- ▶ In caso di lavoratori **non conviventi**, due copie del contratto di locazione/comodato/proprietà relativo all'alloggio indicato in domanda;
 - ▶ **Per tutti**, l'originale più una copia (o la ricevuta attestante la richiesta) del certificato di idoneità alloggiativa (rilasciato dal Comune) in base ai parametri previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale, oppure la certificazione igienico sanitaria rilasciata dall'ASL competente
-

Procedure

► Contestualmente alla convocazione presso lo Sportello Unico sarà possibile effettuare la **Comunicazione Obbligatoria Lavoro Domestico**. Allo Sportello Unico saranno presenti operatori INPS. Sarà possibile inoltre richiedere le **modalità di pagamento** per i contributi non versati prima del 1 aprile 2009

► Entro 48 ore dalla stipula del contratto di soggiorno dovrà essere effettuata la **dichiarazione di ospitalità** del lavoratore da parte del datore di lavoro o del proprietario dell'immobile, all'autorità competente (Questura o Comune di residenza);

► Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno verranno rilasciati i moduli per la richiesta di rilascio del **permesso di soggiorno per lavoro subordinato** da effettuare tramite gli uffici postali e sarà necessario:

- a) il pagamento di 14,62 euro della marca da bollo da apporre sui moduli;
- b) il pagamento di 30 euro da corrispondere allo sportello per le spese di spedizione della busta tramite raccomandata;
- c) il pagamento di 27,50 euro per il rilascio del titolo di soggiorno in formato elettronico.

► Gli sportelli di Poste Italiane rilasceranno la **ricevuta dell'assicurata postale** con cui sarà possibile: a) richiedere l'iscrizione anagrafica; b) stipulare un contratto di assunzione; c) stipulare un contratto di alloggio o qualsiasi altro contratto; d) iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale; e) uscire e rientrare dal territorio nazionale a determinate condizioni.

L'eventuale domanda di flussi presentata per lo stesso lavoratore e per lavoro domestico verrà annullata. In caso di convocazione per i flussi e rinuncia dichiarata, anche in altro settore, il datore di lavoro verrà riconvocato successivamente per la valutazione della domanda di emersione.

In caso di documentazione incompleta il datore di lavoro verrà convocato per un secondo appuntamento. In caso di documentazione ancora incompleta verrà consegnato il preavviso di rigetto.

In sede di perfezionamento del contratto di soggiorno potranno essere sanati eventuali errori materiali commessi nella compilazione dei moduli informatici o nel modello F24 ed in particolare potrà essere sanate le complicazioni dovute ad un errore del sistema. Il software infatti, nel caso in cui il lavoratore per il quale si richiedeva la regolarizzazione fosse convivente con il badato e non direttamente con il datore di lavoro, imponeva l'inserimento della voce "non convivente". Ma il rapporto di lavoro in essere si configura come rapporto di convivenza perchè l'attività lavorativa si svolge nello stesso luogo dell'abitazione. Gli operatori dell'Inps presenti in via eccezionale presso le prefetture, proprio per snellire le pratiche, potranno in questo senso fornire chiarimenti.

In caso di mancato perfezionamento

In via generale è stabilito che la mancata il mancato perfezionamento dell'emersione comporta il venir meno della sospensione dei procedimenti penali per la violazione delle norme in materia di lavoro, di contribuzione, di ingresso e soggiorno.

Il Ministero dell'Interno ha fornito indicazioni solo parziali in merito alle conseguenze per il datore di lavoro e per il lavoratore che non perfezionino l'iter di regolarizzazione.

Il datore di lavoro non sarà punibile se:

- La regolarizzazione non si perfeziona per cause ostative da parte del lavoratore (segnalazione Schengen, reati ostativi);
- La regolarizzazione non si perfeziona per cause di forza maggiore (decesso della persona assistita)

Il lavoratore non sarà punibile se:

- La regolarizzazione non si perfeziona per cause di forza maggiore (decesso della persona assistita)

In questo caso sarà possibile il subentro dei famigliari e se non possibile il **rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione**.

Inoltre non è chiarito se il venir meno della sospensione dei processi penali in corso per le violazioni della normativa in materia di immigrazione e impiego irregolare di lavoratori possa significare anche l'attivazione di nuovi procedimenti. Sono infatti la stragrande maggioranza le situazioni per le quali non era attiva una denuncia.

Aspettando la convocazione

- Il lavoratore potrà accedere all'assistenza sanitaria solo in virtù del possesso della **tessere STP**;
- Il lavoratore **non potrà uscire e rientrare nel territorio dello stato**.

Problematiche irrisolte:

La situazione delineata dalle disposizioni finora diffuse è di forte rischio soprattutto per quei lavoratori che verranno convocati più in là nel tempo (il Ministero parla di 1 anno). Infatti con il trascorrere del tempo più alta sarà la possibilità che si modifichino le condizioni.

Potrà infatti verificarsi che:

- ▶ Il datore di lavoro ed il lavoratore vogliano legittimamente interrompere il rapporto di lavoro consensualmente, o ai sensi del contratto collettivo nazionale del lavoro domestico;
- ▶ Il datore di lavoro risulti insolvente, non paghi quindi il lavoratore e quindi questi legittimamente voglia dimettersi con il rischio però di perdere la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno;
- ▶ Vengano a mancare i requisiti di reddito per l'assunzione da parte del datore di lavoro.

IN OGNI CASO CONSIGLIAMO A TUTTI, LAVORATORI E DATORI DI LAVORO, DI PRESENTARSI ALLA CONVOCAZIONE E SOLO SUCCESSIVAMENTE INTERRUPTO IL RAPPORTO DI LAVORO

LO SPORTELLO AMICO “ UNSICOLF” OPERANTE NEL TERRITORIO NAZIONALE POTRA’ SEGUIRVI IN TUTTE LE FASI DELLA REGOLARIZZAZIONE.

